FONDO 394/81 - Circolare n. 1/394/2024
Potenziamento mercati africani

(Aggiornamento del 29 ottobre 2026)

Quadro normativo di riferimento

- *Articolo 10, commi da 1 a 4, del Decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89;*
- *Articolo 2, comma 1, del Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;*
- *Articolo 72, comma 1, lett. d), del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;*
- *Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 (c.d. Regolamento "de minimis");*
- *Delibera del Comitato Agevolazioni del 11 luglio 2024 recante "Condizioni, termini e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali (Potenziamento mercati africani)";*
- *Articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;*
- *Delibera del Comitato Agevolazioni del 28 febbraio 2025 recante "Modifica alla Delibera Quadro del Comitato Agevolazioni dell'11 luglio 2024 recante «Condizioni, termini e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali (Potenziamento mercati africani)»"*
- *Articolo 17, del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.*

1. Definizioni

Altra Impresa	Qualsiasi impresa non qualificabile come PMI.
Bilancio	Bilancio civilistico, comprensivo di tutti gli allegati, approvato e depositato presso il Registro delle Imprese.
Circolare	La presente circolare.
Circolari operative	Tutte le circolari adottate con delibere del Comitato pro tempore vigenti e pubblicate sul sito internet di SIMEST (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Circolare e la Circolare Antimafia) che disciplinano tutte le fasi del Finanziamento e del Cofinanziamento.
Cofinanziamento	La quota dell'Intervento Agevolativo concessa a titolo di cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, erogato a valere sulla relativa Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata, secondo condizioni e modalità stabiliti con delibere del Comitato Agevolazioni, e concesso nel rispetto della vigente normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
Comitato Agevolazioni	Il Comitato Agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e s.m.i., organo competente ad amministrare il Fondo 394/81 e la Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata.

Comunicazione Post-Stipula	Lettera inviata da parte di SIMEST contenente la comunicazione della data di perfezionamento del Contratto.
Consolidamento	Atto confermativo delle condizioni deliberate per il rimborso di tutti gli importi erogati fino a concorrenza degli importi totali rendicontati (consolidamento totale). La delibera del Comitato Agevolazioni di conferma delle condizioni stabilite da Contratto per la restituzione di una parte dell'importo erogato, con la conseguente revoca dell'importo non consolidato (consolidamento parziale).
Conto Corrente Dedicato	Il conto corrente che: a) l'Impresa Richiedente ha aperto presso un istituto sottoposto alla vigilanza di Banca d'Italia, necessariamente prima di sostenere una qualsiasi delle Spese Ammissibili di cui al Paragrafo 5 (Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento), dandone tempestiva comunicazione a SIMEST tramite il Portale di SIMEST e caricando contestualmente sul medesimo Portale di SIMEST copia del relativo contratto sottoscritto con l'istituto. Qualora l'Impresa Richiedente abbia già aperto un Conto Corrente Dedicato per un altro Intervento Agevolativo gestito da SIMEST, può indicare le coordinate bancarie di tale conto corrente caricando nuovamente il relativo contratto. b) l'Impresa Richiedente deve utilizzare in via esclusiva per tutte le Spese Ammissibili di cui al Paragrafo 5 (Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento) e che non potrà essere utilizzato per spese non attinenti al Progetto; c) SIMEST utilizza in via esclusiva per effettuare l'Erogazione; **Le modalità di gestione e le casistiche di deroga all'utilizzo del Conto Corrente Dedicato sono disciplinate all'interno dell'Allegato 1 alla Circolare.**
Contratto	Il contratto disciplinante l'Intervento Agevolativo, stipulato tra SIMEST e l'Impresa Richiedente.
CUP	Codice Unico di Progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e s.m.i., comunicato da SIMEST all'Impresa Richiedente e che dovrà necessariamente essere riportato in tutte le fatture e i bonifici relativi alle Spese Ammissibili[1].
Data di Stipula	La data di ricezione da parte di SIMEST del contratto sottoscritto per accettazione dall'Impresa Richiedente.
Dichiarazione di Conformità alla Normativa Ambientale nazionale	Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità della propria operatività alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale, da effettuarsi in sede di presentazione della domanda e in fase di Rendicontazione Finale.
Domanda	La richiesta di Intervento Agevolativo di cui alla Circolare da effettuarsi mediante il Portale.
Erogazione	Ogni importo del Finanziamento e del Cofinanziamento tempo per tempo erogato da SIMEST all'Impresa Richiedente sulla base dei termini e delle condizioni di cui alla Circolare e al Contratto.
Esclusioni	Sono esclusi dall'accesso all'Intervento Agevolativo le imprese: 1) con attività escluse dal sostegno di InvestEU, di cui all'Allegato V - Lettera B del Regolamento UE 2021/523, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021; 2) attive nel settore bancario, finanziario e assicurativo;

[1] Fatto salvo quanto previsto nell'Allegato 1 alla Circolare.

3) attive in via prevalente nei settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento UE n. 2831/2023 c.d. "de minimis" [2].

In particolare:

- SEZIONE A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività;
- SEZIONE C - Attività manifatturiere - esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi: 10.1 - Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne (ad eccezione del codice ATECO 10.13);

4) destinatarie (o i cui amministratori, soci, membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, o organi equivalenti, e comunque soggetti agenti per suo conto o coinvolti nella prospettata operazione siano destinatari), direttamente o indirettamente, di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva (inclusa ogni misura che proibisca rapporti con specifici Stati o Governi), di volta in volta applicabile, da parte dell'Unione Europea, dell'Office of *Foreign Assets Control of the US Department of Treasury* (OFAC), del Regno Unito o delle Nazioni Unite, inseriti nelle cc.dd. *Black List* comunitarie e internazionali.

Sono, altresì, escluse dall'Intervento Agevolativo, le imprese in forma singola o associata:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della Domanda, sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

b) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c) che (i) controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali salvo che le Imprese Richiedenti non dimostrino che tale società controllata svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali[3], ovvero (ii) che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'Allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea;

d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge quali cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Esercizio

Si considera completo un esercizio di 12 (dodici) mesi interi, vale a dire di 365 (trecentosessantacinque) giorni.

[2] In caso di imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, l'importo dell'Intervento Agevolativo non è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, e l'Intervento Agevolativo non è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. In ogni caso, la concessione dell'Intervento Agevolativo non è subordinata in alcun modo all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

[3] Ai fini della verifica di tale requisito, l'Impresa dovrà fornire, in sede di presentazione della Domanda (i) l'ultimo Bilancio approvato e depositato della società controllata residente nel Paese o territorio non cooperativo ai fini fiscali disponibile alla data di presentazione della Domanda e (ii) la "*Dichiarazione controllate residenti in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali*", secondo il format presente nella sezione "Format disponibili sul sito" della Circolare, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa Richiedente attestante lo svolgimento di un'attività economica effettiva da parte della società controllata. Qualora l'Impresa sia titolare di partecipazioni di controllo in società residenti nella Federazione Russa dovrà fornire, in sede di presentazione della Domanda, (i) il Bilancio approvato e depositato della società controllata relativo all'Esercizio 2022 e (ii) la "*Dichiarazione controllate residenti in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali*", secondo il format presente nella sezione "Format disponibili sul sito" della Circolare, riferita all'esercizio 2022 sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa Richiedente attestante lo svolgimento di un'attività economica effettiva da parte della società controllata.

Esito della Domanda	Lettera inviata da parte di SIMEST a seguito della delibera dell'Intervento Agevolativo da parte del Comitato Agevolazioni, contenente, tra l'altro, la comunicazione dell'esito della delibera, e COR[4] e CUP.
Fatturato export	Rapporto tra il fatturato estero e il fatturato totale dell'Impresa Richiedente calcolato sulla base dei dati presenti nelle dichiarazioni IVA regolarmente presentate all'Agenzia dell'Entrate, con riferimento ai valori dei righi VE30, VE34 (e VE32 per i soli settori turistico e dell'editoria) rapportati al rigo VE50.
Finanziamento	La quota dell'Intervento Agevolativo concessa a titolo di finanziamento agevolato in regime c.d. "*de minimis*" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 a valere sulle risorse del Fondo 394/81.
Fondo 394/81	Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
Giorno	Un qualunque giorno di calendario, ove non diversamente definito.
Impresa Richiedente o Impresa	La PMI, inclusa Micro Impresa, PMI e Start Up Innovativa o Altra Impresa richiedente l'Intervento Agevolativo. L'Impresa Richiedente può beneficiare dell'Intervento Agevolativo in forma singola oppure associata mediante un'aggregazione di micro, piccole e medie imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, avente autonoma soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e iscritta nel registro delle imprese[5].
Intervento Agevolativo	La concessione di un Finanziamento ed eventuale Cofinanziamento.
Micro Impresa	PMI come individuata dall'articolo 2, comma 3 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i, ossia l'impresa con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e con meno di 10 dipendenti.
Paese Africano	Uno degli Stati appartenenti al Continente africano.
Periodo di Realizzazione	Il periodo in cui devono essere sostenute, fatturate e pagate le Spese Ammissibili (di cui al par. 5.1). Tale periodo decorre dalla data di ricezione del numero di CUP e termina entro i 24 (ventiquattro) mesi dalla Data di Stipula fatto salvo la possibilità da parte dell'Impresa richiedente di chiedere una Proroga del Periodo di Realizzazione.
Piano di Investimenti	Piano di investimenti che l'Impresa Richiedente deve presentare ai fini del soddisfacimento delle Condizioni per la Stipula del Contratto, che preveda che almeno il 30% dell'importo complessivo ammissibile all'Intervento Agevolativo (inclusivo dell'eventuale quota a fondo perduto) venga destinato alla realizzazione di investimenti in almeno un Paese Africano. **Le modalità di presentazione e compilazione del Piano di Investimenti sono disciplinati all'interno del Format di gradimento disponibile sul Sito di Simest.**
PMI	Piccola e Media Impresa come individuata dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., ossia l'impresa che con i collegamenti a monte e/o a valle risulta avere meno di 250 dipendenti e almeno: i) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o ii) un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
PMI Innovativa	La PMI costituita sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, che rispetta i limiti dimensionali delle piccole e medie imprese e i parametri riguardanti l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 3/2015.

[4] COR (Codice identificativo dell'aiuto): è il codice univoco rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti in esito alla registrazione degli aiuti concessi con l'Intervento Agevolativo

[5] Ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Polizza Catastrofale	Contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come precisato nei termini di applicazione dall'articolo 1 del Decreto-legge n. 39 del 2025, e secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 30 gennaio 2025, n. 18 e dal Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2025.
Portale di SIMEST	Il Portale accessibile al seguente indirizzo https://simest-org.my.site.com/s/
Progetto	Progetto di investimento (anche nella forma di Piano di investimenti) che l'Impresa Richiedente deve descrivere in fase di presentazione della Domanda e che dev'essere realizzato in coerenza con le Spese Ammissibili di cui alla presenta Circolare. Il Progetto e le relative attività non devono essere correlati alla presenza dell'Impresa in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.
Proroga del Periodo di Realizzazione (anche "Proroga")	Proroga del Periodo di Realizzazione per un periodo di 6 (sei) mesi che l'Impresa Richiedente ha facoltà di chiedere a SIMEST entro il termine del Periodo di Realizzazione a condizione che l'Impresa Richiedente sia adempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto e ferma restando la coerenza delle spese realizzate nel periodo di proroga con il Progetto. La Proroga se richiesta, è automatica e può essere richiesta una sola volta. La Proroga, che può essere richiesta a SIMEST esclusivamente tramite la trasmissione del format disponibile sul Sito di SIMEST, non deve avere un impatto sul Progetto né comportare una estensione o modifica della durata del finanziamento. Per effetto della Proroga il Periodo di Rimborso si riduce automaticamente di 6 (sei) mesi.
Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata	Quota di risorse del Fondo di cui all'art. 72, comma 1, lettera d), del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i. per la concessione della quota di Cofinanziamento.
Scoring	Il punteggio determinato in base al merito di credito elaborato secondo il sistema della Banca del Mezzogiorno (Mediocredito Centrale - MCC).
Sito di SIMEST	Il sito istituzionale di SIMEST accessibile al seguente indirizzo www.simest.it
Spese Ammissibili	Le Spese Ammissibili all'Intervento Agevolativo elencate al paragrafo 5.1.
Start Up Innovativa	La società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012.
Tasso di riferimento	Tasso di Riferimento della Commissione Europea disponibile al seguente link https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en
Verifica delle spese rendicontate	La verifica delle Spese Ammissibili rendicontate e della relativa documentazione presentata dall'Impresa Richiedente, ai fini del Consolidamento e dell'Erogazione parziale o totale dell'Intervento Agevolativo, come disciplinato dalla Circolare.

2. Finalità e condizioni di ammissibilità all'Intervento Agevolativo

2.1 Finalità	Intervento Agevolativo finalizzato alla realizzazione di investimenti per il rafforzamento patrimoniale, produttivi e commerciali, per l'innovazione e la trasformazione digitale ed ecologica dell'Impresa Richiedente e relative spese connesse individuate al par. 5.1, lett. a) e b) della Circolare.
2.2 Condizioni di ammissibilità	Ai fini dell'ammissibilità all'Intervento Agevolativo l'Impresa Richiedente deve:

dell'Impresa Richiedente

A. avere sede legale in Italia;

B. avere sede operativa in Italia;

C. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese e in stato di attività. In caso di imprese aggregate le stesse dovranno costituire una rete soggetto con autonoma soggettività giuridica mediante la sottoscrizione di un contratto di rete[6];

D. alla data di presentazione della domanda, avere depositato presso il Registro delle Imprese almeno due Bilanci relativi agli ultimi due Esercizi completi precedenti alla presentazione della Domanda che siano stati approvati o per cui siano scaduti i termini di deposito. I bilanci devono riguardare lo stesso soggetto richiedente (identificato dal codice fiscale). Si precisa che in assenza di obbligo di deposito del bilancio, sarà necessario acquisire la dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi due esercizi e prospetti economico-patrimoniali redatti con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del Codice Civile con dichiarazione attestante che i dati contabili utilizzati per l'elaborazione di tali situazioni sono gli stessi utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi;

E. operare in conformità alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale;

F. soddisfare uno dei tre seguenti requisiti:

a) **presentare il Piano di Investimenti e impegnarsi ad effettuare investimenti per almeno il 30% dell'importo ammissibile rendicontato** in almeno un Paese Africano in conformità con il **Piano di investimenti**, pena la revoca parziale o totale dell'Intervento Agevolativo;

b) avere un **Fatturato export** pari ad almeno il **5%** come risultante dall'ultimo Bilancio e inoltre:

(i) **essere stabilmente presente, direttamente o tramite una società controllata locale, in almeno un Paese africano secondo le seguenti modalità**:

1) sede commerciale o produttiva attiva **da almeno 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda**, come risultante da visura camerale o altra documentazione, anche fiscale. In tal caso, SIMEST verifica **la sussistenza del requisito anche alla data della Prima Rendicontazione**, pena la revoca dell'Intervento Agevolativo; oppure

2) sede commerciale o produttiva **attiva da meno di 6 mesi o non attiva alla data di presentazione della domanda**[7], l'Impresa Richiedente deve fornire evidenza della costituzione e operatività della stessa sede entro la data della prima erogazione, pena revoca dell'Intervento Agevolativo.
In tal caso, il requisito deve sussistere altresì al termine del Periodo di Realizzazione, pena la revoca dell'Intervento Agevolativo;

oppure,

(ii) **aver realizzato esportazioni di beni e servizi verso uno o più Paesi Africani** in misura non inferiore al **2%** del proprio fatturato totale, come risultante da asseverazione rilasciata secondo le modalità previste dal format *"Asseverazione esportazioni e/o importazioni nei Paesi Africani"* presente nella sezione "Format disponibili sul sito" della Circolare, redatta da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal

[6] Ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

[7] In sede di presentazione della Domanda, l'Impresa Richiedente dovrà fornire la "*Dichiarazione di impegno per la stabile presenza*" firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, secondo il Format di gradimento SIMEST presente nella sezione "Format disponibili sul sito" della Circolare.

Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)[8], sulla base di uno degli ultimi tre Bilanci[9];

oppure,

(iii) **aver realizzato importazioni di materie prime strategiche e di altri prodotti (beni intermedi e finali, beni strumentali e altre materie prime), da uno o più Paesi africani** in misura non inferiore al **2%** del proprio fatturato totale, come risultante da asseverazione rilasciata secondo le modalità previste dal format "*Asseverazione esportazioni e/o importazioni nei Paesi Africani*" presente nella sezione "Format disponibili sul sito" della Circolare, redatta da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)[10], sulla base di uno degli ultimi tre Bilanci[11];

oppure

c) aver realizzato **almeno il 10% di fatturato totale** (voce A1 del conto economico), come risultante dall'ultimo Bilancio, **verso una o più imprese clienti esportatrici**[12] ciascuna delle quali abbia realizzato un Fatturato Export pari ad almeno il 5%[13] e che alternativamente:

a. risultano avere una stabile **presenza in almeno un Paese africano**, secondo le modalità indicate al punto b) (i), 1) o 2);

oppure

b. risultano realizzare **esportazioni** nella misura indicata al punto b) (ii) sopra;

oppure

c. risultano realizzare **importazioni** nella misura indicata al punto b) (iii) sopra.

Qualora l'impresa cliente esportatrice non realizzi direttamente un Fatturato Export pari ad almeno il 5% sulla base dell'ultimo Bilancio, la verifica della sussistenza di tale requisito potrà essere effettuata anche con riferimento all'ultimo bilancio consolidato, redatto da una società italiana capogruppo nel cui perimetro di consolidamento è inclusa l'impresa cliente esportatrice[14].

[8] In presenza di bilancio certificato da un soggetto indipendente iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF che attesti anche con separata evidenza in nota integrativa la realizzazione di una quota esportazioni verso uno o più Paesi Africani non inferiore al 2% del proprio fatturato totale, l'Impresa Richiedente o l'impresa cliente esportatrice (in caso di accesso tramite il requisito c), lett. b. o c.) potrà essere esonerata dal fornire l'*"Asseverazione esportazioni e/o importazioni nei Paesi Africani*".

[9] In tal caso, la misura delle esportazioni di beni e servizi verso uno o più Paesi Africani realizzate da parte dell'Impresa Richiedente sarà calcolata rapportando il valore delle esportazioni di una singola annualità dell'ultimo triennio precedente alla data di presentazione della Domanda rispetto al fatturato annuale dello stesso periodo.

[10] In presenza di bilancio certificato da un soggetto indipendente iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF che attesti anche con separata evidenza in nota integrativa la realizzazione di una quota di importazioni da uno o più Paesi Africani non inferiore al 2% del proprio fatturato totale, l'Impresa Richiedente o l'impresa cliente esportatrice (in caso di accesso tramite il requisito c), lett. b. o c.) potrà essere esonerata dal fornire l'*"Asseverazione esportazioni e/o importazioni nei Paesi Africani*".

[11] In tal caso, la misura delle importazioni di materie prime strategiche e di altri prodotti (beni intermedi e finali, beni strumentali e altre materie prime), da uno o più Paesi africani realizzate da parte dell'Impresa Richiedente sarà calcolata rapportando il valore delle importazioni realizzate in una singola annualità del triennio precedente la data di presentazione della Domanda rispetto al fatturato complessivo annuale dello stesso periodo preso a riferimento.

[12] Società di diritto italiano.

[13] In tal caso, l'Impresa Richiedente deve presentare anche l'elenco delle imprese clienti esportatrici e partitario clienti da cui si evincano rispettivamente l'importo di vendita complessivo per ciascuna impresa cliente esportatrice sulla base dell'ultimo Bilancio, gli importi di vendita e le relative fatture di riferimento verso ciascuna impresa cliente esportatrice emesse dall'Impresa Richiedente e, alternativamente, uno dei seguenti documenti: (i) Ultima dichiarazione IVA dell'impresa cliente esportatrice; (ii) Estratto dell'ultima dichiarazione IVA dell'impresa cliente esportatrice da cui si evincano i quadri VE30, VE34 e VE50, firmata dal legale rappresentante dell'impresa cliente esportatrice, nei casi in cui l'Impresa Richiedente dichiari (tramite DSAN del proprio legale rappresentante) l'indisponibilità della propria impresa cliente esportatrice a fornire la dichiarazione IVA; (iii) Dichiarazione di intento dell'impresa cliente esportatrice, con i dati del protocollo di ricezione rilasciati dall'Agenzia delle Entrate; (iv) Ultimo Bilancio dell'impresa cliente esportatrice, comprensivo delle indicazioni del Fatturato Export pari ad almeno il 5% in nota integrativa.

[14] In tal caso, il bilancio consolidato dovrà prevedere l'evidenza del perimetro di consolidamento in cui è inclusa l'impresa cliente esportatrice e le indicazioni del Fatturato Export (riferito quindi all'intero perimetro) pari ad almeno il 5% in nota integrativa.

G. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro e di prevenzione degli infortuni e con gli obblighi contributivi, come risultante dal DURC;

H. non avere ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

I. non risultare inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti della SIMEST in qualità di gestore di fondi pubblici e non trovarsi comunque in alcuna delle situazioni previste quale causa di revoca dell'Intervento Agevolativo;

J. avere integralmente restituito gli importi oggetto di un provvedimento di revoca, totale o parziale, o di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81, incluse le risorse PNRR, o di un Cofinanziamento o contributo a valere sulla Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata;

K. alla data di presentazione della Domanda non (i) essere coinvolta in una procedura concorsuale (non deve pertanto essere soggetta ad alcuna procedura concorsuale, né deve aver presentato domanda per una procedura concorsuale) o trovarsi in stato di fallimento ai sensi della legge fallimentare ove applicabile; (ii) essere coinvolta in una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale o concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente) e comunque non deve aver chiesto l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e non deve aver avviato una procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza[15] ; (iii) essere in condizioni tali per cui una procedura concorsuale possa essere richiesta nei suoi confronti; (iv) essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

L. alla data di presentazione della Domanda (i) non rientrare nello Scoring 10,11 e 12 e (ii) non trovarsi in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

M. non rientrare nell'ambito delle Esclusioni – salvo quanto indicato al punto successivo;

N. qualora l'Impresa Richiedente sia attiva solo in via secondaria nel punto 3) di cui alle Esclusioni (i.e. settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli – e a tal fine, si farà riferimento ai settori come indicati alla CCIAA –), deve rilasciare "Dichiarazione dell'Impresa Richiedente attestante che l'Intervento Agevolativo non riguarda i settori esclusi" sulla base del format nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare.

O. aver assolto all'obbligo di stipula della Polizza Catastrofale. In tal caso, l'Impresa Richiedente deve rilasciare, in sede di presentazione della domanda nonché, su richiesta di SIMEST, in sede di ciascuna erogazione, la "*Dichiarazione attestante l'assolvimento dell'obbligo di stipula della Polizza Catastrofale*" firmata digitalmente dal Legale rappresentante secondo il format disponibile nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare.

3 Condizioni dell'Intervento Agevolativo

[15] D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 successivamente modificato dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modifiche da L. 21 ottobre 2021, n. 147 e dal D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83;

3.1 Importo dell'Intervento Agevolativo

Fermo restando **l'importo minimo di euro 10.000 (diecimila), l'importo massimo** dell'Intervento Agevolativo che può essere richiesto è pari al minore tra:

a) il **35% (trentacinque)** dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due Bilanci (voce A1 del conto economico);
b) gli importi indicati nella tabella di seguito:

Dimensione impresa	*importi in euro*
Micro Impresa	**500.000**
PMI, PMI innovative e Start Up Innovative	**2.500.000**
Altre imprese	**5.000.000**

L'importo dell'Intervento Agevolativo è richiesto dall'Impresa Richiedente a titolo di Finanziamento e di eventuale Cofinanziamento.

L'Impresa Richiedente con la presentazione della Domanda può richiedere una quota dell'Intervento Agevolativo a titolo di Cofinanziamento, secondo termini, condizioni, modalità e limiti indicati nella Circolare, e comunque nel rispetto delle disposizioni del Regolamento "*de minimis*" (Regolamento UE n. 2831/2023).

Fermo restando l'importo massimo dell'Intervento Agevolativo, alla data di delibera del Comitato Agevolazioni, l'esposizione complessiva dell'Impresa Richiedente verso il Fondo 394/81[16] incluse le risorse del PNRR, (inclusa l'esposizione attesa con la concessione dell'Intervento Agevolativo oggetto della Domanda) **non può essere superiore al 35% (trentacinque)** dei ricavi medi degli ultimi due Bilanci.

Qualora successivamente alla presentazione della Domanda venga approvato e depositato un nuovo bilancio d'esercizio, lo stesso deve essere tempestivamente fornito a SIMEST al fine di accertare il mantenimento dei requisiti sulla capacità economico-finanziaria e determinare – alla data di concessione dell'Intervento Agevolativo – gli importi ammissibili e l'eventuale Garanzia da prestare ai sensi della Circolare. Resta inteso che, ove i termini per il deposito di un nuovo bilancio d'esercizio siano scaduti, e comunque nel caso in cui sia stato approvato un nuovo bilancio d'esercizio, e lo stesso non sia stato fornito a SIMEST, quest'ultima non può procedere con la valutazione della Domanda.

3.2 Cofinanziamento

L'Impresa Richiedente può chiedere una quota di **Cofinanziamento:**

(i) **fino al 20% (venti)** dell'Importo dell'Intervento Agevolativo e comunque fino a un massimo di € 200.000 (duecentomila) e nei limiti del *plafond* "*de minimis"* disponibile per l'Impresa, Richiedente in possesso di uno dei seguenti requisiti:
(a) sede operativa, costituita da almeno 6 mesi rispetto alla data di presentazione della Domanda, in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
(b) PMI Innovativa o Start-up Innovativa;

(ii) **fino al 10% (dieci)** dell'Importo dell'Intervento Agevolativo e comunque fino a un massimo di € 100.000 (centomila) e nei limiti del *plafond* "*de minimis*" disponibile per l'Impresa Richiedente, se ha la propria sede operativa in una regione italiana diversa da quelle indicate al precedente punto (i)(a).

Il Cofinanziamento è deliberato dal Comitato Agevolazioni ed è concesso in ogni caso nei limiti del plafond "*de minimis*" disponibile per Impresa Richiedente (quale **Impresa unica** ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere).

Per poter beneficiare del Cofinanziamento l'Impresa Richiedente deve rispettare almeno uno dei criteri suddetti alla data di presentazione della Domanda e, in ogni caso, per tutto il Periodo di Realizzazione.

Nel caso in cui il requisito di cui al punto (i)(a) venisse meno – o venisse verificata la sua insussistenza entro il Periodo di Realizzazione, il Cofinanziamento viene ridotto al 10% dal

[16] Incluse le quote a valere sulle Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata e sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, quando previsti.

	momento in cui si è verificata l'assenza della sede operativa nelle regioni del Sud Italia, con conseguente obbligo di restituzione della parte di Cofinanziamento ricevuto in eccesso e da considerarsi revocato e ferma restando ogni altra conseguenza relativa ad eventuali false dichiarazioni ai sensi della normativa applicabile. Qualora l'Impresa Richiedente chieda di poter beneficiare del Cofinanziamento secondo il requisito di cui al punto (ii) sopra e tale requisito venisse meno – o venisse verificata la sua insussistenza – entro il Periodo di Realizzazione, l'Intervento agevolativo è revocato. Fermo restando quanto disposto nel precedente paragrafo, nel caso in cui l'Impresa Richiedente non abbia disponibilità sufficienti del plafond "*de minimis*", la quota di Cofinanziamento richiesta è concessa in misura ridotta e quella del Finanziamento è incrementata, ove non diversamente specificato dalla Impresa Richiedente nella Domanda: tali adeguamenti verranno effettuati da SIMEST in misura tale da massimizzare l'importo dell'Intervento Agevolativo, in ogni caso nei limiti dell'importo richiesto con la Domanda e nel limite delle disponibilità del plafond "*de minimis*".
3.3 Tasso Agevolato	Il tasso d'interesse agevolato vigente alla data della delibera di concessione dell'Intervento Agevolativo, pari a una percentuale del Tasso di Riferimento indicata dall'Impresa Richiedente, in sede di presentazione della Domanda, tra le seguenti opzioni: (i) 10% (dieci); (ii) 50% (cinquanta) e (iii) 80% (ottanta). Il Tasso Agevolato come sopra definito è fisso per tutta la Durata del Finanziamento[17], fermo quanto previsto all'ultimo periodo del paragrafo 5.3.
3.4 Durata del Finanziamento	La durata complessiva del Finanziamento è di 6 (sei) anni a decorrere dalla Data di Stipula del Contratto di finanziamento, di cui: - Periodo di Preammortamento: 2 (due) anni. - Periodo di Rimborso: 4 (quattro) anni. A fronte della richiesta di Proroga, il Periodo di Preammortamento sarà esteso di 6 (sei) mesi, con equivalente riduzione del Periodo di Rimborso. La durata complessiva del Finanziamento resta comunque invariata.
3.5 Rimborso	Il rimborso del Finanziamento avviene in 8 (otto) rate semestrali posticipate a capitale costante, a partire dal termine del Periodo di Preammortamento. In caso di Proroga, il rimborso del finanziamento avviene in 7 (sette) rate. L'impresa beneficiaria ha facoltà di estinguere il Finanziamento in via anticipata secondo le modalità previste dal Contratto. Qualora l'estinzione avvenga prima del Consolidamento, la stessa comporta la rinuncia all'intero Intervento Agevolativo e l'impresa beneficiaria è pertanto tenuta a restituire integralmente Finanziamento e il Cofinanziamento erogati, aumentati degli interessi come indicato al Paragrafo 6.2.
3.6 Garanzie	L'Impresa Richiedente può chiedere **l'esenzione totale dalla prestazione delle garanzie per la quota di Finanziamento**. La quota di Cofinanziamento non è soggetta a garanzie. Le garanzie rilasciate a beneficio del Fondo 394/81, a valere sul Finanziamento e sui relativi Interessi, inclusi gli interessi di mora, e determinate: - come una percentuale del Finanziamento; - in misura crescente in funzione della classe di *Scoring* dell'Impresa Richiedente come indicato nella tabella di seguito riportata; - nelle seguenti forme (anche tramite una combinazione delle stesse): (i) garanzia autonoma a prima richiesta, senza eccezioni, rilasciata alternativamente da (a) un istituto bancario, con sede legale in Italia; (b) una compagnia di assicurazioni, iscritta al registro IVASS, soddisfacenti per SIMEST; o (c) un intermediario finanziario affidato da SIMEST (elenco consultabile nel Sito di SIMEST al seguente link https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-

[17] Il tasso agevolato è aggiornato mensilmente e reperibile al seguente link https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest. In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore allo zero (Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione).

agevolati-internazionalizzazione/documentazione-garanzie-intermediari-finanziari/);

(ii) *cash collateral,* nella forma di liquidità dell'impresa segregata a beneficio SIMEST, in qualità di gestore del Fondo 394/81;

(iii) deposito cauzionale, nella forma di trattenuta a garanzia sul Finanziamento concesso, su un conto corrente di SIMEST;

(iv) altre eventuali tipologie di garanzie, come di tempo in tempo deliberate dal Comitato Agevolazioni.

Le garanzie nelle forme di cui ai punti da (i) a (iv) devono essere emesse sulla base dei termini e dei testi standard disponibili sul sito SIMEST https://www.simest.it/per-le-imprese/finanziamenti-agevolati-internazionalizzazione/documentazione-garanzie-intermediari-finanziari/ e devono essere rilasciate pro rata Erogazione e si svincolano pro rata rimborso.

La quota capitale minima da garantire sul Finanziamento è riportata nella seguente tabella:

Classi di Scoring	% di garanzia	Forme delle garanzie
1	0%	
2	0%	
3	10%	Qualsiasi tipologia da (i) a (iii)
4	10%	Qualsiasi tipologia da (i) a (iii)
5	10%	Qualsiasi tipologia da (i) a (iii)
6	20%	10% qualsiasi tipologia da (i) a (iii); 10% una delle tipologie di cui al punto (i)
7	20%	10% qualsiasi tipologia da (i) a (iii); 10% una delle tipologie di cui al punto (i)
8	30%	10% qualsiasi tipologia da (i) a (iii); 20% una delle tipologie di cui al punto (i)
9	40%	20% qualsiasi tipologia da (i) a (iii); 20% una delle tipologie di cui al punto (i)

Sono esentate dalla prestazione di garanzie le Imprese che rientrano nelle prime due classi di Scoring di cui alla tabella (classe 1 e 2), le PMI Innovative e le Start-up Innovative.

3.7 Interessi e interessi di mora

Gli interessi sono dovuti dalla data di Erogazione del Finanziamento sino alla data di pagamento.
In caso di ritardato pagamento, sulle somme ad ogni titolo dovute, l'Impresa Richiedente deve corrispondere interessi di mora pari al tasso di riferimento indicato nel Contratto, maggiorato del 4% (quattro) e comunque nel rispetto della normativa in materia di tasso di usura.

4 Richiesta, concessione dell'Intervento Agevolativo ed Erogazione

4.1 Richiesta di Intervento Agevolativo

L'Impresa Richiedente può presentare più richieste di Intervento Agevolativo fermi restando i limiti stabiliti dalla Circolare.

Per richiedere l'Intervento Agevolativo, l'Impresa Richiedente deve registrarsi sul Portale di SIMEST, compilare la Domanda in ogni sua parte, con sottoscrizione digitale da parte del Legale rappresentante, allegare i necessari documenti ed effettuare l'invio tramite il medesimo Portale. La Domanda si intende completa solo se debitamente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti.

La Domanda non sottoscritta digitalmente è inammissibile.

In caso di Domanda incompleta, l'Impresa Richiedente l'Intervento Agevolativo deve fornire a SIMEST eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta di SIMEST. Ove necessario SIMEST si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti per il completamento dell'istruttoria, che devono essere forniti nei termini indicati nella relativa comunicazione.

In caso di mancato o incompleto riscontro alle richieste di chiarimenti, ovvero in assenza di uno o più requisiti di accesso all'Intervento Agevolativo, l'Impresa Richiedente riceve un preavviso di archiviazione da parte di SIMEST con un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare a mezzo PEC i chiarimenti/le integrazioni, eventualmente corredati dalla relativa documentazione completa e debitamente sottoscritta.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine di 10 (dieci) giorni, oppure in caso di documentazione incompleta o insufficiente, SIMEST procede all'archiviazione definitiva della Domanda, dandone comunicazione all'Impresa Richiedente.

SIMEST avvia l'istruttoria delle richieste di ammissione all'Intervento Agevolativo mediante valutazione amministrativa, patrimoniale ed economico-finanziaria, legale e di compliance, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e le sottopone alle determinazioni del Comitato Agevolazioni, secondo l'ordine di completamento dell'istruttoria stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo 394/81 dedicate allo strumento agevolativo disciplinato dalla presente Circolare.

Al ricevimento di tutta la documentazione necessaria, e completata l'istruttoria, la Domanda è sottoposta da SIMEST alla prima riunione utile al Comitato Agevolazioni che delibera sull'ammissibilità della stessa e sulle relative condizioni.

Se non diversamente ed espressamente indicato, tutte le comunicazioni dell'Impresa Richiedente a SIMEST devono essere effettuate via PEC.
Le comunicazioni della SIMEST all'Impresa saranno effettuate via PEC, ferma restando tuttavia la possibilità per SIMEST di effettuare validamente le comunicazioni di contenuto e portata generale esclusivamente mediante la pubblicazione di avvisi sul sito.

4.2 Dichiarazioni ai sensi della Domanda

In fase di presentazione della Domanda, l'Impresa Richiedente deve dichiarare e garantire (tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà):

1) che la sua attività non rientra nell'ambito delle Esclusioni in relazione all'utilizzo dell'Intervento Agevolativo;
2) la conformità della propria operatività alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale;
3) la conformità dell'utilizzo dell'Intervento Agevolativo rispetto alle previsioni sul cumulo previste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 "*de minimis*" e alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
4) di possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato;
5) che alla data di presentazione della domanda non si trova già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Il Legale rappresentante, deve inoltre, in fase di preparazione della Domanda, fornire dichiarazioni, anche in nome e per conto dell'Impresa Richiedente, riguardanti:

6) il proprio casellario giudiziale in corso di validità e l'eventuale domanda o concessione di un provvedimento di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.;
7) l'insussistenza di provvedimenti di revoca/decadenza da parte di SIMEST o altre amministrazioni ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000 negli ultimi due anni;

	8) l'insussistenza di cause ostative all'ottenimento dell'Intervento Agevolativo ai sensi della normativa antimafia o di altre disposizioni di legge nonché l'assenza di provvedimenti o procedimenti di illecito amministrativo dipendente da reato a carico dell'impresa richiedente ai sensi del d.lgs. 231/2001; 9) i poteri di sottoscrizione del Contratto e di tutti gli atti connessi.
4.3 Delibera	La delibera dell'Intervento Agevolativo è adottata dal Comitato Agevolazioni e, in caso di esito positivo, rimane comunque subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie del Fondo 394/81 dedicate allo strumento agevolativo disciplinato dalla presente Circolare e per il Cofinanziamento della Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata, nonché al verificarsi delle altre condizioni stabilite dal Comitato Agevolazioni ai sensi della disciplina applicabile.
4.4. Condizioni per la stipula	La stipula del Contratto è subordinata al soddisfacimento, entro i 3 (tre) mesi successivi al ricevimento dell'Esito della Domanda, delle condizioni sospensive (**c.d. Condizioni per la stipula**), di volta in volta stabilite dal Comitato Agevolazioni e riportate nell'Esito della Domanda, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - il Piano di Investimenti; - copia della delibera di concessione della garanzia da parte del soggetto garante nei casi in cui l'Impresa Richiedente sia tenuta a rilasciare una garanzia; - la compilazione di dati (facoltativi) a fini del monitoraggio dell'impatto dell'Intervento Agevolativo dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale. Soddisfatte positivamente le Condizioni per la stipula, SIMEST invia la proposta di Contratto a mezzo PEC.
4.5 Stipula del Contratto	Il Contratto si considera sottoscritto a seguito della restituzione tramite Portale dell'accettazione della proposta di Contratto firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa Richiedente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione via PEC della lettera contenente la proposta di Contratto da parte di SIMEST nella quale vengono riportate le eventuali ulteriori condizioni per l'Erogazione.
4.6 Modalità di Erogazione e Condizioni per l'erogazione	L'Erogazione dell'Intervento Agevolativo avviene in massimo 3 (tre) *tranche*, sul Conto Corrente Dedicato dell'Impresa Richiedente, subordinatamente alle positive verifiche e ai controlli previsti, secondo le seguenti modalità: - **1° Tranche** pari al **25%** (venticinque) dell'Intervento Agevolativo, a titolo di anticipo, è erogata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle eventuali ulteriori condizioni sospensive per l'Erogazione, le quali dovranno essere soddisfatte entro 15 (quindici) giorni dalla Comunicazione Post-Stipula oppure entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della proposta di deposito cauzionale. Entro 12 mesi dalla Data di Stipula, pena la revoca dell'intero Intervento Agevolativo, l'Impresa Richiedente dovrà fornire una prima rendicontazione (la "**Prima rendicontazione**") delle spese effettuate per l'attuazione del Progetto. - **2° Tranche** pari al **25%** (venticinque) dell'Intervento Agevolativo, è erogata entro 3 (tre) mesi dalla Prima rendicontazione a condizione che: o l'Impresa Richiedente ne faccia richiesta contestualmente all'invio della Prima rendicontazione; o le spese ammissibili e rendicontante con la Prima rendicontazione risultino non inferiori al 50% dell'importo deliberato e coerenti con la documentazione prodotta ai fini dell'ottenimento dell'Intervento Agevolativo. Resta inteso che, ai fini dell'ammissibilità delle suddette spese, l'Impresa deve rispettare anche in fase di Prima Rendicontazione il medesimo rapporto tra la quota di spese per (i) investimenti in sostenibilità, innovazione e rafforzamento patrimoniale e (ii) spese strettamente connesse alla realizzazione di tali investimenti e all'individuazione di nuove opportunità di business in almeno un Paese Africano previsto al paragrafo 5.1. L'Impresa Richiedente, che in fase di presentazione della Domanda e ai fini dell'ammissibilità all'Intervento Agevolativo si è impegnata ad effettuare investimenti in almeno un Paese Africano (come indicato al paragrafo 2.2, lett. F., sub. a)), deve rendicontare, con la Prima Rendicontazione, una quota di investimenti e spese

complessive sostenute in almeno un Paese Africano non inferiore al 30% dell'importo rendicontato ammissibile.

- **3° Tranche (Erogazione a saldo):** è erogata a saldo delle Spese Ammissibili rendicontate (**"Rendicontazione Finale"**) e – nel limite massimo dell'Intervento Agevolativo deliberato – entro i 4 (quattro) mesi successivi al termine del Periodo di Realizzazione, a condizione che le stesse spese siano state rendicontate e documentate, entro i 30 (giorni) successivi al Termine del Periodo di Realizzazione e che la rendicontazione rispetti tutti i requisiti di cui alla presente Circolare tra cui, qualora l'Impresa Richiedente in fase di presentazione della Domanda e ai fini dell'ammissibilità all'Intervento Agevolativo si sia impegnata ad effettuare investimenti in almeno un Paese Africano (come indicato al paragrafo 2.2, lett. F., sub. a)), l'aver destinato almeno il 30% dell'importo rendicontato e ammissibile all'Intervento Agevolativo al sostenimento delle Spese Ammissibili destinate alla realizzazione degli investimenti in almeno un Paese Africano.

Resta inteso che:

- Nel caso in cui l'Impresa completi il progetto di investimento prima della scadenza del termine di 12 mesi previsto per la Prima Rendicontazione, la stessa può procedere direttamente alla Rendicontazione Finale e richiedere l'Erogazione a saldo;
- qualora l'Impresa Richiedente decida di non richiedere l'Erogazione della 2° Tranche potrà successivamente richiedere l'Erogazione a saldo per tutte le Spese ammissibili rendicontate;
- ciascuna *tranche* è erogata per un importo pro quota del Finanziamento e, ove previsto, del relativo Cofinanziamento, subordinato quest'ultimo alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 3.2;
- nel caso in cui entro il Periodo di Realizzazione vengano meno le condizioni di cui al paragrafo 3.2 lett. (i)(a), il Cofinanziamento viene ridotto al 10% dal momento in cui si è verificato il venire meno del requisito relativo alla sussistenza della sede operativa nelle regioni del Sud Italia, ferma restando ogni altra conseguenza relativa ad eventuali false dichiarazioni ai sensi della normativa applicabile.
- l'Erogazione di ciascuna Tranche rimane subordinata alle verifiche di regolarità del DURC.
- l'Erogazione di ciascuna Tranche rimane subordinata alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di stipula della Polizza Catastrofale;
- tutte le Erogazioni successive alla prima sono subordinate al rilascio, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di SIMEST, delle Garanzie eventualmente previste.

5. Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento

5.1 Spese Ammissibili

In linea con le Finalità di cui al Paragrafo 2.1, e fermo restando il limite minimo del 30% dell'Intervento Agevolativo rendicontato e ammissibile da destinarsi a Spese Ammissibili relative alla realizzazione degli investimenti in almeno un Paese Africano previsti dal Piano di investimenti per le imprese di cui al Paragrafo 2.2, lett. F, a), sono ammissibili e finanziabili:

a) **Almeno il 60% dell'Intervento Agevolativo per investimenti in sostenibilità, innovazione e rafforzamento patrimoniale**, anche in Italia; entro il limite massimo di € 600.000 sono ammissibili gli importi utilizzati per l'incremento del capitale sociale e/o il finanziamento soci in società direttamente controllate, anche estere, dell'Impresa Richiedente. Sono escluse le altre immobilizzazioni finanziarie.

Le società controllate, anche estere: (i) non devono rientrare nelle Esclusioni; (ii) non devono trovarsi in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; e (iii) devono rispettare le Condizioni di cui al paragrafo 2.2 lettere G, H, I, J, K, L (ii), M, N, richieste per l'Impresa

Richiedente[18]. Inoltre, le risorse dell'Intervento Agevolativo destinate all'incremento di capitale sociale e/o al finanziamento soci delle società controllate non devono essere utilizzate dall'Impresa né dalle società controllate per finanziare attività connesse all'esportazione, in quanto direttamente collegate alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione[19].

Gli investimenti di cui al punto a) dovranno risultare nell'attivo patrimoniale alle voci immobilizzazioni materiali, immateriali (esclusa la voce "avviamento") e finanziarie – queste ultime sono ammissibili limitatamente agli incrementi di capitale sociale delle società controllate e/o a finanziamento soci delle stesse controllate , con separata evidenza in nota integrativa oppure asseverati da un soggetto indipendente iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF secondo il format presente nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare.

Tra le spese ammissibili rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- acquisto/leasing finanziario di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento/riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti[20];
- tecnologie hardware e software, incluso il potenziamento o riconversione di tecnologie esistenti;
- integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali in ottica digitale;
- implementazioni e gestione di sistemi di *disaster recovery*, *business continuity* e *blockchain*;
- investimenti in attrezzature tecnologiche, programmi informatici e contenuti digitali; - spese per investimenti legate all'industria 4.0 e 5.0 (es. *cyber security*, *big data* e analisi dei dati, *cloud e fog computing*, simulazione e sistemi cyber-fisici, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborative, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, intelligenza artificiale);
- spese di investimento per l'effettuazione di un inserimento in un Paese Africano, tramite l'acquisto di una nuova struttura/immobile/fabbricato anche produttiva o il potenziamento di una struttura esistente in un Paese africano;
- spese per investimenti per la sostenibilità ambientale e sociale, anche in Italia (es. efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc.).

b) Fino al 40% dell'Intervento Agevolativo: Spese strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti di cui alla lettera a) e all'individuazione di nuove opportunità di *business* in almeno un Paese Africano tra cui:

[18] Tali condizioni, ivi incluso il divieto di svolgere attività connesse all'esportazione, devono sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di capitalizzazione e/o erogazione del finanziamento soci, se la società controllata è già costituita e viene dichiarata dall'Impresa Richiedente in fase di presentazione della domanda. In ogni caso la società controllata deve essere costituita e risultare direttamente controllata dall'Impresa Richiedente entro il termine del Periodo di Realizzazione. In tal caso le Condizioni di cui al paragrafo 2.2 lettere G, H, I, J, K, L(ii), M, N, richieste per l'Impresa Richiedente, ivi incluso il divieto di svolgere attività connesse all'esportazione, devono sussistere e alla data di capitalizzazione e/o erogazione del finanziamento soci, pena l'inammissibilità della spesa.

[19] Non è consentito utilizzare l'Intervento Agevolativo di SIMEST per sovvenzionare attività connesse all'esportazione, vale a dire che "hanno lo scopo diretto, in qualsiasi forma, di sostenere le vendite in un altro Stato" come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui la costituzione di una Joint Venture con partner locali finanzi la creazione di uno sbocco su mercati esteri (sia di altri Stati membri dell'Unione Europea che di Paesi terzi) per i prodotti dell' Impresa beneficiaria, o, ancora per sostenerne le relative spese correnti che assicurino la gestione di una rete di distribuzione.

[20] Tali spese possono riguardare anche macchinari, apparecchiature, impianti e beni produttivi o strumentali usati.

- spese per la **formazione professionale in Italia o in Africa** di personale africano[21] finalizzata o connessa all'assunzione[22] dello stesso in Italia o in almeno un Paese Africano. Una volta svolta la formazione, l'assunzione dovrà essere garantita per la durata di almeno un anno all'interno del Periodo di Realizzazione. La formazione dev'essere erogata da una società terza ovvero da enti o istituti di formazione (in ogni caso certificati e dotati di requisiti di professionalità e indipendenza) ovvero da professionisti anch'essi dotati di requisiti di professionalità e indipendenza[23], nonché comprovata esperienza e certificazioni. Non è finanziabile la formazione di personale che svolge mansioni correlate all'attività di vendita**;**

- spese propedeutiche all'inserimento in azienda del personale locale formato o da formare, tra cui spese di viaggio, ingresso (incluse eventuali spese per le pratiche di regolarizzazione in Italia) e soggiorno in Italia, spese per visite mediche, eventuali divise e altre spese connesse;

- spese finalizzate all'instaurazione di un contratto di apprendistato o tirocinio, o similare (contratto di lavoro tipicamente a scopo/causa di formazione e inserimento, ivi incluso il contratto di apprendistato in somministrazione), con copertura del relativo costo per un massimo di 6 mesi, per personale italiano o estero proveniente da un Paese Africano, purché l'Impresa Richiedente fornisca evidenza: (i) che il periodo a cui si riferiscono i rapporti oggetto di intervento agevolativo siano relativi ad un contratto di apprendistato/tirocinio o similare; (ii) della nazionalità del personale, (iii) del programma formativo, anche linguistico effettuato o in corso;

 Simest si riserva, in ogni caso, di verificare il contratto di formazione stipulato con l'ente di formazione esterno, il programma, i costi e la durata della formazione, l'elenco con le generalità dei partecipanti, nonché i relativi contratti di lavoro.

- spese per l'affitto e per l'allestimento di una struttura (es. un ufficio, uno showroom, un corner commerciale, un negozio, anche temporaneo (c.d. *pop-up*), e l'eventuale struttura destinata alla formazione del personale, comprese anche strutture di proprietà), spese per la realizzazione di *virtual showroom*; è finanziabile esclusivamente una struttura per lo svolgimento di attività amministrative, gestionali e promozionali, o di formazione. In caso di investimento in un Paese Estero in cui si è già presenti con una propria struttura, non è ammessa la finanziabilità del negozio.

- spese promozionali, spese per attività di *advisory*/consulenza strategica per ingresso sul mercato africano (i.e. fiscale, normativo, amministrativo, giuslavoristico, mercato), spese per consulenze *marketing* e campagne pubblicitarie (*online* / *offline*) per la promozione e l'incremento del fatturato sul mercato africano (ivi incluse le spese per le traduzioni in lingua inglese o locale), spese per l'ottenimento di certificazioni, omologazioni di prodotto, sostenibilità, brevetti (ivi incluse le spese per le traduzioni in lingua inglese o locale),nonché per studi di fattibilità;

- spese di viaggio e soggiorno a fini promozionali per **lo sviluppo di partnership commerciali con realtà locali**, spese per eventi/fiere/missioni dedicate, inclusi i **servizi di ricerca, *scouting* e attività di *matchmaking***[24].

[21] Soggetto avente nazionalità e residenza in uno dei paesi appartenenti al continente africano.

[22] Il personale formato può essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (incluso l'apprendistato), contratto di lavoro a tempo determinato, contratto di stage/tirocinio.

[23] Relativamente alle spese per formazione, il soggetto incaricato dall'Impresa Richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui alla "*Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano la formazione al personale africano dell'Impresa Richiedente*" secondo il Format di gradimento SIMEST presente nella sezione "Format disponibili sul sito" della Circolare. Tale verifica sarà effettuata da SIMEST in fase di rendicontazione.

[24] Ai fini dell'ammissibilità di tali spese, in sede di Rendicontazione l'Impresa Richiedente dovrà fornire la "*Dichiarazione per l'ammissibilità delle spese per l'individuazione di clienti e partner locali"* firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, secondo il Format di gradimento SIMEST presente nella sezione "Format disponibili sul sito" della Circolare.

c) **Spese consulenziali professionali**[25] **per le verifiche di conformità alla normativa ambientale nazionale;**

d) **Spese per consulenze**[26] **finalizzate alla presentazione e gestione della richiesta di Intervento Agevolativo e alle asseverazioni rese dal Revisore** per un valore fino a un massimo del 5% dell'importo deliberato e comunque non superiore a € 100.000. Il riconoscimento delle suddette spese è subordinato alla preventiva trasmissione a SIMEST del contratto e della dichiarazione di indipendenza del consulente, in fase di presentazione della domanda e/o nelle fasi successive del finanziamento.

Le suddette spese devono essere sostenute, fatturate e pagate secondo quanto previsto al successivo Paragrafo 5.3, successivamente alla data di ricezione del CUP e comunque riferite ad attività svolte nel Periodo di Realizzazione.

In deroga a quanto previsto al punto precedente, le sole spese per consulenze finalizzate alla presentazione della richiesta di Intervento Agevolativo e alle asseverazioni rese dal Revisore, sono ammissibili anche se la relativa attività è svolta precedentemente alla presentazione della domanda, purché tali spese siano fatturate e pagate sempre all'interno del Periodo di Realizzazione e comunque successivamente alla ricezione del CUP.

Come previsto dalla normativa di riferimento, tempo per tempo vigente, i servizi di consulenza di cui si avvale l'Impresa beneficiaria nell'ambito degli Interventi agevolativi devono essere prestati da consulenti esterni terzi a condizioni di mercato. Tali servizi inoltre non devono essere continuativi o periodici e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

L'impresa ha, in ogni caso, l'obbligo di comunicare preventivamente a SIMEST ogni variazione del Progetto per le eventuali valutazioni istruttorie.

5.2 Spese escluse

Sono comunque escluse dalle Spese Ammissibili le seguenti spese:

- spese per attività connesse all'esportazione, ossia direttamente collegate ai quantitativi esportati (ivi incluso, *inter alia*, le commissioni legate al venduto), alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione, o le spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- spese direttamente connesse all'attività commerciale (es. attività di assistenza post-vendita, trasporto, e stoccaggio merci, spese per la formazione del personale che svolge mansioni correlate all'attività di vendita);
- spese relative ad attività correnti dell'Impresa Richiedente (quali a titolo esemplificativo le spese relative al personale dell'Impresa Richiedente o di soggetti riferibili all'Impresa Richiedente quali esponenti o soci dell'impresa Richiedente); spese non conformi all'utilizzo dell'Intervento Agevolativo rispetto alle previsioni sul cumulo previste dal regolamento (UE) n. 2831/2023 "*de minimis*";
- spese per consulenze continuative o periodiche, ovvero a copertura di costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- spese connesse ai settori esclusi di cui alle Esclusioni;
- spese oggetto di altra agevolazione pubblica non cumulabile;
- spese non conformi ai requisiti della Circolare, ovvero non pertinenti al Progetto.

[25] Relativamente alle spese per consulenze, il soggetto incaricato dall'Impresa Richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui alla "*Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente*" secondo il format nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare. Tale verifica sarà effettuata da SIMEST in fase di rendicontazione.

[26] Relativamente alle spese per consulenze, il soggetto incaricato dall'Impresa Richiedente (deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla "*Dichiarazione di indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente*" secondo il format nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare. SIMEST effettuerà le relative verifiche.

5.3 Rendicontazione delle Spese Ammissibili

Ai fini dell'ammissibilità all'Intervento Agevolativo, le spese:

- relativamente alla Prima rendicontazione, devono essere obbligatoriamente rendicontate entro i 12 (dodici) mesi dalla Data di Stipula secondo le modalità riportate nel paragrafo 4.6. A riguardo ai fini dell'ammissibilità delle spese per la formazione professionale di personale africano, nonché di quelle connesse relative ad eventuali spese di viaggio, ingresso, regolarizzazione e soggiorno in Italia, l'Impresa Richiedente dovrà fornire evidenza documentale che attesti l'assunzione direttamente o per il tramite di proprie controllate, anche estere, di **almeno una risorsa tra quelle formate e lo stato di avanzamento delle assunzioni successive.**

 La documentazione necessaria, che dovrà presentare l'Impresa Richiedente, include a titolo esemplificativo e non esaustivo: elenco del personale assunto con relativi documenti di identità e relativo contratto di lavoro, evidenza relativa al regolare ingresso in Italia;

- relativamente alla Rendicontazione Finale, devono essere obbligatoriamente rendicontate entro i 30 (giorni) successivi al Termine del Periodo di Realizzazione, ai sensi del presente Paragrafo. Con riferimento alle spese per la formazione professionale di personale africano, ai fini dell'ammissibilità, in tale fase, **almeno il 30% del personale formato deve risultare regolarmente assunto** dall'Impresa Richiedente direttamente o per il tramite di proprie controllate, anche estere, secondo le modalità e i termini di cui al par. 5.1, lett. b).

 La documentazione necessaria, che dovrà presentare l'Impresa Richiedente, include a titolo esemplificativo e non esaustivo: elenco del personale assunto con relativi documenti di identità e relativo contratto di lavoro, evidenza relativa al regolare ingresso in Italia;

- devono essere effettuate nel Periodo di Realizzazione e riferirsi ad attività svolte nel medesimo periodo (con la sola eccezione di quanto previsto al Paragrafo 5.1 per le sole spese per consulenze finalizzate alla presentazione della richiesta di Intervento Agevolativo);

- si considerano sostenute alla data in cui avviene l'effettivo pagamento tramite il Conto Corrente Dedicato, salvo quanto previsto nell'Allegato 1 alla Circolare ed escludendo l'ammissibilità di qualsiasi pagamento per compensazione; tutti i bonifici e le fatture relative alle Spese Ammissibili dovranno necessariamente contenere l'indicazione del CUP assegnato;

- devono essere effettuate e rendicontate con:

 a) evidenza delle fatture o altro documento fiscalmente valido con indicazione dettagliata delle singole spese effettuate e del numero di CUP assegnato all'Intervento Agevolativo;

 b) l'indicazione all'interno della causale di ogni pagamento dei "riferimenti delle fatture" (numero e data di emissione) a cui si riferiscono i pagamenti effettuati e del "numero di CUP" a cui l'intervento Agevolativo si riferisce. **Il numero di CUP dev'essere obbligatoriamente riportato su tutti i titoli di pagamento e relative fatture, pena inammissibilità della singola spesa[27];**

- ai fini delle verifiche, devono essere accompagnate dall'estratto conto del Conto Corrente Dedicato con evidenza di tutti i movimenti[28];

[27] Fermi restando i requisiti previsti dal Par. 5.1 lett. a) della Circolare, ai fini dell'ammissibilità delle spese per incremento di capitale sociale o finanziamento soci delle proprie controllate, anche estere, in fase di Rendicontazione l'Impresa Richiedente dovrà fornire anche la delibera assembleare/l'atto notarile di capitalizzazione contenente, *inter alia*, (i) l'impegno a non utilizzare le risorse per finanziare attività connesse all'esportazione, in quanto direttamente collegate alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione e (ii) i riferimenti previsti dalla Circolare (i.e. n. numero di CUP).

[28] Se le tempistiche di predisposizione del documento da parte della banca non sono compatibili con quelle di rendicontazione delle Spese Ammissibili, è possibile in alternativa trasmettere la lista movimenti con le seguenti modalità:

- a mezzo pec da parte dell'istituto bancario presso il quale è stato aperto il conto corrente dedicato;
- a mezzo pec da parte dell'Impresa Richiedente firmato digitalmente dal Legale rappresentante della stessa e dal funzionario di banca o, in alternativa, attraverso l'invio del documento cartaceo con firma autografa del funzionario e timbro della banca.

	- devono essere conformi alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale, e al riguardo viene acquisita la "*Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità alla normativa ambientale nazionale*" sulla base del format nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare; - devono essere sostenute dall'Impresa Richiedente ovvero dalle proprie controllate[29], anche estere, dell'Impresa Richiedente a condizione che forniscano al pari delle società beneficiare dei finanziamenti, tutte le necessarie evidenze per la verifica dell'effettiva realizzazione delle Spese Ammissibili e la riconducibilità delle stesse al Progetto. Tra le evidenze necessarie: a) fatture con indicazione del numero di CUP e descrizione dell'oggetto del pagamento; b) titoli di pagamento con l'indicazione nella causale delle medesime evidenze riportate nelle fatture e con l'indicazione delle fatture a cui si riferiscono (numero e data emissione); c) dichiarazioni dei fornitori; d) evidenza della rifatturazione all'Impresa Richiedente, pena inammissibilità, del 100% delle spese effettuate e dei relativi pagamenti (con le medesime informazioni riportate nelle fatture e titoli di pagamento di cui sopra). - devono essere accompagnate dalla "*Dichiarazione dei fornitori dell'Impresa Richiedente"*, sulla base del format nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare, attestante l'effettiva fornitura nel Periodo di Realizzazione dei servizi e/o beni richiesti dall'Impresa Richiedente e indicati nel Contratto avente ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi. Sono esentate dalla predetta dichiarazione le imprese fornitrici, che singolarmente o a livello del gruppo di appartenenza, presentino un numero di dipendenti superiore a 250 (come risultante dall'ultimo bilancio disponibile) e siano quotate. Resta intesa la possibilità, in caso di fornitori esteri, di acquisire le suddette dichiarazioni sottoscritte in modalità autografa congiuntamente all'acquisizione di copia del documento d'identità del firmatario, piuttosto che con firma digitale; - con riferimento agli investimenti volti al rafforzamento patrimoniale di cui al paragrafo 2.1 della presente Circolare, gli stessi devono essere accompagnate da nota integrativa del bilancio da cui si evincano gli investimenti oppure asseverazione di un soggetto indipendente iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF. Il mancato rispetto, anche parziale, di uno o più dei suddetti requisiti – o degli altri requisiti previsti dalla disciplina applicabile - determina la non ammissibilità delle relative spese. Qualora in sede di Rendicontazione Finale l'ammontare delle spese rendicontate e ammissibili risulti inferiore all'importo erogato in anticipo per la 1° *tranche*, l'ammontare delle spese ammissibili e consolidate sarà rimborsato a Tasso di Riferimento. Ove le spese rendicontate e ammissibili siano pari o eccedenti la 1° *tranche,* l'ammontare delle spese ammissibili e consolidate sarà rimborsato a Tasso Agevolato.
5.4 Consolidamento	Il Consolidamento è conseguente all'attività di Verifica delle Spese Ammissibili rendicontate dall'Impresa Richiedente. Tale attività è propedeutica all'eventuale Erogazione a saldo. Ai fini del Consolidamento, l'Impresa Richiedente deve fornire, entro 30 (trenta) giorni successivi al Termine del Periodo di Realizzazione, la seguente documentazione firmata digitalmente dal Legale rappresentante e inviata utilizzando il Portale di SIMEST: (i) Rendicontazione Finale puntuale delle Spese Ammissibili, nel rispetto di tutti i requisiti di cui al presente Paragrafo 5 "Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento" della Circolare; (ii) relazione finale sull'utilizzo dell'Intervento Agevolativo e sui risultati conseguiti; nonché (iii) i dati anagrafici del titolare effettivo;

[29] Imprese di cui l'Impresa Richiedente detiene una quota di partecipazione superiore al 50%, con maggioranza assoluta di voti nell'Assemblea.

(iv) ogni altro documento richiesto al fine di verificare l'ammissibilità delle spese rendicontate per cui è richiesto l'Intervento Agevolativo nonché ogni ulteriore documento e informazione richiesti ai fini dell'Intervento Agevolativo

L'Impresa dovrà inoltre compilare ulteriori dati (facoltativi) ai fini del monitoraggio dell'impatto dell'Intervento Agevolativo dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale.

Le spese sostenute successivamente alla presentazione della Rendicontazione Finale non saranno riconosciute.

Gli esiti dell'attività di consolidamento totale o parziale delle spese rendicontate sono trasmessi al Comitato Agevolazioni per presa d'atto. Gli importi non rientranti nel Consolidamento sono revocati dal Comitato Agevolazioni.

SIMEST entro 6 (sei) mesi dal termine del Periodo di Realizzazione comunica le condizioni per il rimborso del Finanziamento erogato.

6. Obblighi dell'Impresa Richiedente e cause di revoca

6.1 Obblighi dell'Impresa Richiedente

Fermi restando gli obblighi di cui al Paragrafo 5.3. "Rendicontazione delle Spese Ammissibili" della Circolare e di cui al Contratto, l'Impresa Richiedente deve, a pena di revoca dell'Intervento Agevolativo:

- conservare in originale al fino all'integrale rimborso del Finanziamento, con riferimento a tutte le Spese Ammissibili rendicontate in relazione all'Intervento Agevolativo:
 - documentazione bancaria attestante il pagamento degli importi finanziati e relative fatture;
 - documentazione/certificazioni indicate nella "*Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità alla normativa ambientale nazionale"* e relativi Allegati e Sub Allegati;
 - contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi stipulati dall'Impresa Richiedente;
 - ordini, prenotazioni o altro, in sostituzione dell'accordo contrattuale, per le tipologie di beni e servizi per i quali non è prevista la sottoscrizione di un contratto di fornitura;
 - ogni ulteriore documentazione inerente all'Intervento Agevolativo;
- entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta di SIMEST, fornire a quest'ultima la documentazione di cui al punto che precede nella forma richiesta;
- consentire qualunque controllo, indagine tecnica, amministrativa e legale comprese eventuali perizie, sostenendone i relativi costi, nonché fornire tutti i documenti, informazioni e situazioni contabili che verranno chiesti e di cui garantisce l'autenticità;
- depositare, ogni anno, il proprio Bilancio nei termini di legge;
- fornire, attraverso il Portale, in sede di Rendicontazione Finale delle spese, i dati anagrafici del titolare effettivo;
- nel caso in cui, in fase di presentazione della Domanda e ai fini dell'ammissibilità all'Intervento Agevolativo, ha dichiarato che è stabilmente presente in almeno un Paese africano, con una sede commerciale o produttiva attiva da almeno 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della Domanda (come indicato al paragrafo 2.2, lett. F., sub. b) e c) (i), punto 1)), fornire evidenza documentale (visura camerale o altra documentazione, anche fiscale), della sussistenza di tale requisito alla data di Prima Rendicontazione;
- nel caso in cui, in fase di presentazione della Domanda e ai fini dell'ammissibilità all'Intervento Agevolativo, ha dichiarato che la sede commerciale o produttiva è attiva da meno di 6 mesi alla data di presentazione della Domanda o non è attiva in almeno un Paese africano (come indicato al paragrafo 2.2, lett. F., sub. b) e c) (i), punto 2)), fornire evidenza documentale (visura camerale o altra documentazione, anche fiscale), della sussistenza di tale requisito entro la data della prima erogazione e al termine del Periodo di Realizzazione;

	- adempiere a tutte le previsioni normative per il regolare ingresso (ivi incluso la regolarizzazione), soggiorno in Italia, e assunzione, del personale africano.
6.2 Revoca dell'Intervento Agevolativo	Ferme restando le altre ipotesi di revoca disciplinate all' art. 15 del Decreto 1° giugno 2023 che si applica alla presente Circolare, l'Intervento Agevolativo è revocato, in tutto o in parte, *inter alia,* qualora: a. risulti che l'Impresa Richiedente non aveva i requisiti di ammissibilità richiesti per l'Intervento Agevolativo; b. la documentazione fornita dall'Impresa Richiedente a SIMEST, in ogni fase dell'Intervento Agevolativo, risulti – anche solo parzialmente – incompleta, irregolare o reticente, o l'Impresa Richiedente abbia reso dichiarazioni mendaci; c. l'Impresa Richiedente non abbia rispettato i vincoli di destinazione relativi alla Spese ammissibili o non abbia rendicontato (con la Prima Rendicontazione e con la Rendicontazione Finale) le Spese Ammissibili nei termini e con le modalità previste dalle Circolari operative, dalla delibera del Comitato agevolazioni di concessione dell'Intervento agevolativo e dal Contratto; d. in caso di mancata o parziale realizzazione del Progetto ovvero qualora il Progetto e le relative attività risultino correlati alla presenza dell'Impresa in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali; e. nel caso l'Impresa Richiedente sia inadempiente agli obblighi di cui al precedente Paragrafo 6.1. ovvero in caso di esito negativo dei controlli ivi previsti; f. l'Impresa Richiedente, che in fase di presentazione della Domanda e ai fini dell'ammissibilità all'Intervento Agevolativo, si è impegnata ad effettuare investimenti in almeno un Paese Africano (come indicato al paragrafo 2.2, lett. F., sub. a)), presenti una quota di investimenti e spese complessive ammissibili rendicontate in almeno un Paese Africano di cui al Paragrafo 5.1 della Circolare inferiore al 30%. A tal riguardo si procederà ad una revoca totale o parziale, pro quota tra Finanziamento e Cofinanziamento, in funzione della percentuale di investimenti e spese in almeno un Paese Africano rendicontate al fine di mantenere sempre un rapporto di almeno il 30%; g. sia disposta la risoluzione del Contratto, recesso da parte di SIMEST dallo stesso o di decadenza dell'Impresa dal beneficio del termine; h. l'Impresa Richiedente sia inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti di SIMEST in qualità di gestore di fondi pubblici; i. negli altri casi di mancato adempimento degli obblighi previsti - a pena di revoca - dalla normativa applicabile e dalle Circolari operative, dalla delibera del Comitato agevolazioni di concessione dell'Intervento Agevolativo e dal Contratto; j. si è accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia[30], sia stata comminata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o in ogni caso in cui l'Impresa si trovi in condizioni previste dalla legge quali cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative; k. l'Impresa Richiedente comunichi la rinuncia all'Intervento Agevolativo prima del Consolidamento, fermo restando che l'estinzione anticipata del Finanziamento prima del Consolidamento è considerata come rinuncia all'Intervento Agevolativo; l. si verifichi la perdita di una qualsiasi delle Condizioni di ammissibilità di cui alle lettere A, B, C, G, H e O del Paragrafo 2.2, o la ricorrenza di una delle Esclusioni; m. in qualsiasi fase dell'Intervento Agevolativo, l'Impresa risulti controllare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali - sempreché l'Impresa non dimostri che la predetta società controllata svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di

[30] Per esempio, nel caso di cui all'art. 92, comma 3, DL159/2011, ove SIMEST proceda all'erogazione anche in mancanza delle informazioni antimafia rimanendo tuttavia tale erogazione risolutivamente condizionata ad una successiva informativa antimafia negativa

personale, attrezzature, attivi e locali[31], ovvero essere controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.

La revoca agisce in via parziale o totale al fine di garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità dell'Intervento Agevolativo e delle singole Spese Ammissibili previste dalla Circolare.

Il Cofinanziamento è altresì revocato in assenza dei requisiti specificatamente richiesti per la sua ammissibilità o qualora gli stessi vengano meno entro il Periodo di Realizzazione ai sensi di quanto previsto al Paragrafo 3.2.

In conseguenza della revoca, l'Impresa Richiedente entro 30 giorni (trenta) giorni dalla ricezione dalla notifica del provvedimento deve:

i) restituire il Finanziamento erogato e non ancora rimborsato, e corrispondere gli interessi maturati, nonché ogni altro onere e costo previsto in unica soluzione;
ii) restituire il Cofinanziamento erogato, aumentato degli interessi agli stessi tassi applicati alla restituzione del Finanziamento a partire dal momento dell'erogazione;
 - nei casi di revoca totale, in misura integrale;
 - nei casi di revoca parziale, in misura proporzionale rispetto a quanto già erogato e non utilizzato per le Spese Ammissibili finanziabili ai sensi della presente Circolare, laddove tali spese si intenderanno effettuate in modo proporzionale a valere sul Finanziamento e Cofinanziamento.

A seguito del provvedimento di revoca intervenuto prima del Consolidamento o comunque in tutte le fasi dell'Intervento Agevolativo per la mancanza dei requisiti di ammissibilità richiesti per l'Intervento Agevolativo e/o in relazione ad atti/fatti incidenti sull'attuazione del Progetto, gli importi revocati, da restituire entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dalla notifica del provvedimento, saranno maggiorati - oltre che degli interessi a tasso riferimento - di un ulteriore 2% (due) a far data dall'erogazione degli stessi, nel rispetto della normativa in materia di usura.

Con riferimento al Finanziamento, resta fermo che lo stesso dovrà essere rimborsato a Tasso di Riferimento qualora l'ammontare delle spese ammissibili e consolidate risulti inferiore all'importo erogato in anticipo per la 1° *tranche.*

Non è tuttavia oggetto di rimborso la parte di Cofinanziamento dell'Intervento Agevolativo nei casi di cui alle lettere g) e h) del presente paragrafo qualora gli eventi che darebbero origine alla revoca/risoluzione siano intervenuti successivamente al Consolidamento.

L'Intervento Agevolativo è revocato previo invio all'Impresa Richiedente di comunicazione di avvio del procedimento di revoca da effettuarsi prima dell'adozione del provvedimento di revoca, con termine a favore dell'impresa non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare memorie scritte o documentazione pertinente.

In caso di ritardato pagamento, sulle somme ad ogni titolo dovute, l'Impresa Richiedente deve corrispondere interessi di mora pari al tasso di riferimento indicato nel Contratto, maggiorato del 4% (quattro) e, comunque, nel rispetto della normativa in materia di tasso di usura.

[31] Ai fini della verifica di tale requisito, l'Impresa dovrà fornire, in sede di presentazione della Domanda (i) l'ultimo Bilancio approvato e depositato della società controllata residente nel Paese o territorio non cooperativo ai fini fiscali disponibile alla data di presentazione della Domanda e (ii) la "*Dichiarazione controllate residenti in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali*", secondo il format presente nella sezione "Format disponibili sul sito" della Circolare, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa Richiedente attestante lo svolgimento di un'attività economica effettiva da parte della società controllata. Qualora l'Impresa sia titolare di partecipazioni di controllo in società residenti nella Federazione Russa dovrà fornire, in sede di presentazione della Domanda, (i) il Bilancio approvato e depositato della società controllata relativo all'Esercizio 2022 e (ii) la "*Dichiarazione controllate residenti in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali*", secondo il format presente nella sezione "Format disponibili sul sito" della Circolare, riferita all'esercizio 2022 sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa Richiedente attestante lo svolgimento di un'attività economica effettiva da parte della società controllata.

Format disponibili sul Sito (link alla pagina)

- *Format di "Dichiarazione dell'Impresa Richiedente attestante che l'Intervento Agevolativo non riguarda i Settori esclusi"*
- *Format di "Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità alla normativa ambientale nazionale"*
- *Format di "Dichiarazione di impegno per la stabile presenza"*
- *Format di "Dichiarazione dei fornitori dell'Impresa Richiedente"*
- *Format di "Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente";*
- *Format di "Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano la formazione al personale africano dell'Impresa Richiedente"*
- *Format di "Dichiarazione di indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente"*
- *Format di "Dichiarazione per l'ammissibilità delle spese per l'individuazione di clienti e partner locali"*
- *Format di "Asseverazione da parte del soggetto indipendente iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF"*
- *Format di "Asseverazione esportazioni e/o importazioni nei Paesi Africani"*
- *Format di "Richiesta di Proroga"*
- *Format di "Dichiarazione attestante l'assolvimento dell'obbligo di stipula della Polizza Catastrofale"*
- *Format di "Dichiarazione controllate residenti in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali"*

Allegati

Allegato 1 – Conto corrente dedicato

Allegato 1 – Conto Corrente Dedicato

Ai sensi della Circolare, il Conto Corrente Dedicato dovrà essere utilizzato dall'Impresa Richiedente in via esclusiva per effettuare tutte le spese ammissibili e da SIMEST per effettuare l'Erogazione del finanziamento. Di seguito vengono riportate le modalità di gestione del Conto Corrente Dedicato:

- Il finanziamento SIMEST potrà essere rimborsato tramite il Conto Corrente Dedicato, anche tramite domiciliazione bancaria. Per il rimborso del finanziamento l'Impresa dovrà, in ogni caso, provvedere con propria provvista.

- Il Conto Corrente Dedicato potrà essere chiuso solo successivamente al Consolidamento e purché siano stati rimborsati gli importi eventualmente revocati. Qualora sia attiva la domiciliazione bancaria sul Conto Corrente Dedicato, la stessa dovrà essere nuovamente attivata su un altro rapporto di conto corrente ordinario dell'impresa.

- Le Imprese Richiedenti potranno modificare il Conto Corrente Dedicato tramite la trasmissione di una richiesta a SIMEST a mezzo PEC e firmata digitalmente dal Legale rappresentante, adeguatamente motivata. (es. onerosità conto, problemi con istituto di credito, condizioni di conto non idonee all'operatività del cliente, ecc.). In fase di richiesta dovrà essere trasmessa una dichiarazione in merito all'assenza di chiusura unilaterale del rapporto da parte dell'istituto di credito, con una delle due seguenti modalità alternative:
 - a mezzo pec da parte dell'istituto bancario originario; oppure
 - a mezzo pec da parte dell'Impresa Richiedente firmata digitalmente dal Legale rappresentante della stessa e dal funzionario di banca o, in alternativa, attraverso l'invio del documento cartaceo con firma autografa del funzionario e timbro della banca.

 SIMEST effettuerà le necessarie verifiche documentali, di compliance e reputazionali per verificare l'ammissibilità del nuovo rapporto di Conto Corrente Dedicato.

- Nel caso di pagamenti effettuati senza l'indicazione dei riferimenti delle fatture (numero e data di emissione) e del numero di CUP, per cause non imputabili all'impresa (ad esempio nel caso di addebito SSD di Google), l'Impresa deve trasmettere una dichiarazione che confermi l'associazione delle spese ai relativi movimenti bancari non parlanti. Inoltre, sarà richiesta tutta la documentazione necessaria ad accertare l'attribuibilità del movimento bancario alla spesa effettuata dall'impresa (es. verifica su fatture, contratti e altra documentazione idonea etc.).

- Il Conto Corrente Dedicato può essere alimentato solo con giroconti dell'impresa richiedente o proprie controllate.

- Per spese non inerenti al programma sostenute tramite addebiti sul Conto Corrente Dedicato sono previste le seguenti soglie di tolleranza:

- se le spese non inerenti al programma sono sostenute **prima** o **dopo** il periodo di realizzazione del finanziamento SIMEST, l'impresa richiedente dovrà fornire evidenza documentale delle spese sostenute e dei relativi movimenti bancari ai fini della verifica di eventuali anomalie;
- se le spese non inerenti al programma sono sostenute **durante** il periodo di realizzazione del finanziamento SIMEST l'impresa richiedente dovrà fornire evidenza documentale delle spese sostenute e dei relativi movimenti bancari ai fini della verifica di eventuali anomalie. Laddove SIMEST rilevi movimenti da estratto conto inerenti a spese non riconducibili al programma finanziato per una percentuale:

 - **inferiore al 5%** del valore delle spese complessive ammissibili in fase di rendicontazione (intermedia e finale), SIMEST procederà con la Verifica delle spese rendicontate previo ripristino delle somme in caso di rendicontazione intermedia;
 - **superiore al 5%** del valore delle spese complessive ritenute ammissibili in fase di rendicontazione (intermedia e finale), SIMEST procederà con la revoca dell'intervento agevolativo.

Ai sensi del paragrafo 5.3, le spese devono essere effettuate tramite Conto Corrente Dedicato. Sono ammesse le seguenti deroghe:

1. **Spese effettuate tramite carta di credito**

Tale modalità di pagamento è ammissibile solo ove non sia possibile effettuare direttamente un bonifico dal Conto Corrente Dedicato. Affinché tali spese siano ritenute ammissibili, e al fine di consentire la tracciabilità del CUP, sarà necessario:

- sostenere la spesa tramite carta di credito collegata al conto corrente aziendale e
- effettuare un giroconto, entro il Periodo di Realizzazione, dell'importo della spesa dal Conto Corrente Dedicato al conto corrente aziendale inserendo nella causale del bonifico i) l'indicazione del CUP a cui l'Intervento si riferisce e (ii) i riferimenti delle fatture a cui si riferiscono i pagamenti (numero e data emissione).

In sede di rendicontazione sarà quindi necessario presentare, oltre all'estratto conto del Conto Corrente Dedicato, anche l'estratto conto della carta di credito. L'importo di ciascuna di tali spese dovrà essere il medesimo riportato nella relativa movimentazione dal Conto Corrente Dedicato e nella fattura.

Non è ammessa la carta di credito collegata al Conto Corrente Dedicato.

2. **Spese effettuate tramite addebiti diretti sul conto corrente**

Tale modalità di pagamento è ammissibile solo ove non sia possibile effettuare direttamente un bonifico dal Conto Corrente Dedicato. Affinché tali spese siano ritenute ammissibili, e al fine di consentire la tracciabilità del CUP, sarà necessario:

- sostenere la spesa tramite addebito diretto sul conto corrente aziendale e

- effettuare un giroconto, entro il Periodo di Realizzazione, dell'importo della spesa dal Conto Corrente Dedicato al conto corrente aziendale inserendo nella causale del bonifico i) l'indicazione del CUP a cui l'Intervento si riferisce e (ii) i riferimenti delle fatture a cui si riferiscono i pagamenti (numero e data emissione) .

In sede di rendicontazione sarà quindi necessario presentare, oltre all'estratto conto del Conto Corrente Dedicato, anche l'estratto conto del conto corrente aziendale. L'importo di ciascuna di tali spese dovrà essere il medesimo riportato nella relativa movimentazione dal Conto Corrente Dedicato e nella fattura.

Non sono ammessi addebiti diretti sul Conto Corrente Dedicato.

3. Spese tramite controllata anche estera dell'Impresa Richiedente

Il Conto Corrente Dedicato deve essere intestato all'Impresa Richiedente il finanziamento accolto da SIMEST. La controllata, anche locale, può sostenere le spese proprie del programma dal proprio conto corrente aziendale (non necessariamente dedicato). In tal caso devono essere fornite a SIMEST in fase di rendicontazione le seguenti evidenze:

- **fatture** con indicazione del numero di CUP e descrizione dell'oggetto del pagamento;
- **titoli di pagamento** con l'indicazione nella causale delle medesime evidenze riportate nelle fatture e con l'indicazione delle fatture a cui si riferiscono (numero e data emissione), CUP a cui si riferisce l'Intervento Agevolativo;
- **dichiarazioni dei fornitori**;
- evidenza della **rifatturazione all'Impresa Richiedente**, pena inammissibilità, del 100% delle spese effettuate e dei relativi pagamenti (con le medesime informazioni riportate nelle fatture e titoli di pagamento di cui sopra).

L'Impresa Richiedente deve inoltre fornire a SIMEST l'estratto conto del Conto Corrente Dedicato e copia dell'estratto conto della controllata, anche locale, dal quale si potranno evincere i movimenti di spesa relativi al finanziamento.

Aggiornamento del 25 luglio 2024 (efficace dal 25 luglio 2024):

- Definizioni delle modalità di gestione del Conto Corrente Dedicato.
 - *Integrazione Allegato 1 "Conto Corrente Dedicato"*.

Aggiornamento del 26 settembre 2024 (efficace dal 26 settembre 2024):

- Precisazione sul requisito di "stabile presenza" dell'Impresa Richiedente.
 - *Inserimento di una nota all'interno del Par. 2.2 "Condizioni di ammissibilità dell'impresa richiedente".*

- Esenzione, su richiesta, dalla prestazione di forme di garanzia.
 - *Integrazione Par.3.6 "Garanzie"*

Aggiornamento del 27 novembre 2024 (efficace dal 27 novembre 2024):

- Variazione dei termini ordinari per l'acquisizione delle garanzie autonome a prima richiesta con decorrenza dalla data di ricezione da parte dell'Impresa Richiedente della Comunicazione Post-stipula o della proposta di deposito cauzionale.
 - *Modifica Par. 4.6 "Modalità di Erogazione e Condizioni per l'erogazione"*.

Aggiornamento del 28 febbraio 2025 (efficace dal 28 febbraio 2025)

- Integrazioni con la Misura America centrale o meridionale in attuazione dell'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nello specifico:
 - *Definizioni: "Piano di Investimenti";*
 - *Par. 2.2 "Condizioni di ammissibilità":* estensione della Misura anche alle imprese (anche non esportatrici) che si impegnano ad effettuare investimenti in almeno un Paese Africano;
 - *Par. 5.1 "Spese Ammissibili"*: ampliamento delle spese per la formazione ammissibili anche alle spese finalizzate all'instaurazione di un contratto di apprendistato o tirocinio, o similare (contratto di lavoro tipicamente a scopo/causa di formazione e inserimento), con copertura del relativo costo per un massimo di 6 mesi.

Aggiornamento del 31 luglio 2025 (efficace dal 16 settembre 2025)

- Integrazioni con la Misura India in attuazione dell'articolo 17 del Decreto – legge 30 giugno 2025, n. 95
 - *Par. 3.2 "Cofinanziamento":* estensione dell'accesso a una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dell'importo deliberato alle PMI Innovative e Start-Up Innovative;
 - *Par. 5.1 "Spese Ammissibili"*: ampliamento delle spese ammissibili alle attività di *advisory*/consulenza strategica per ingresso sul mercato locale, le spese di viaggio e soggiorno per lo sviluppo di partnership *commerciali con realtà locali, incluse le spese per eventi/fiere/missioni dedicate, i servizi di ricerca, scouting* e *matchmaking,* spese per acquisto e allestimento di negozi, anche temporanei (c.d. pop-up).

- Precisazione circa la possibilità di acquisire - ai fini dell'attestazione del requisito e in alternativa all'asseverazione - il bilancio dell'impresa richiedente o dell'impresa cliente esportatrice certificato da un soggetto indipendente iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF che evidenzi inequivocabilmente anche in nota integrativa la realizzazione di una quota di importazioni o esportazioni da e verso l'Africa o l'America centrale o meridionale in misura non inferiore al 2% del proprio fatturato totale.
 - *Inserimento nota Par. 2.2 "Condizioni di ammissibilità", lett. F, b) (ii) e (iii).*

- Precisazione in merito ai requisiti previsti in capo alle società controllate dall'Impresa Richiedente ai fini dell'ammissibilità delle spese di capitalizzazione.
 - *Inserimento nota Par. 5.1 "Spese Ammissibili", lett. a).*
- Precisazione in merito alla documentazione da presentare in fase di rendicontazione qualora l'Impresa Richiedente intenda effettuare spese di capitalizzazione a beneficio di proprie società controllate.

- *Inserimento nota Par. 5.3 "Rendicontazione delle Spese Ammissibili"*

Aggiornamento del 25 settembre 2025 (efficace dal 25 settembre 2025)

- Precisazione in tema di formazione del personale italiano ed estero prevedendo il riconoscimento delle spese finalizzate anche all'instaurazione di un contratto di apprendistato in somministrazione.
 - *Par. 5.1, "Spese Ammissibili", lett. b)*

Aggiornamento del 30 ottobre 2025 (efficace dal 30 ottobre 2025):

- Integrazioni ai fini dell'adeguamento della disciplina dei finanziamenti agevolati del Fondo 394 e dei contributi del FPI all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali
 - Definizioni: "*Polizza Catastrofale*";
 - Par. 2.3 "*Condizioni di ammissibilità dell'impresa richiedente*", lett. O: inserimento della nuova condizione di ammissibilità**;**
 - Par. 4.6 "*Modalità di Erogazione e Condizioni per l'erogazione*";
 - Par. 6.2 "*Revoca dell'Intervento Agevolativo*", lett. (l).

Aggiornamento del 22 dicembre 2025 (efficace dal 22 dicembre 2025):

- Integrazione circa la possibilità di verificare, in caso di accesso tramite filiera, il fatturato estero realizzato dall'impresa cliente esportatrice anche sulla base dell'ultimo bilancio consolidato, redatto da una società italiana capogruppo nel cui perimetro di consolidamento è inclusa l'impresa cliente esportatrice:
 - *Par.* 2.2 "*Condizioni di ammissibilità dell'impresa richiedente*", lett. c.
- Introduzione della facoltà dell'impresa di procedere direttamente alla rendicontazione finale qualora la progettualità finanziata sia completata entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento:
 - Par. 4.6 "*Modalità di Erogazione e Condizioni per l'erogazione*".
- Obbligo in capo all'impresa di rispettare, anche in sede di prima rendicontazione, il rapporto percentuale tra le diverse tipologie di spesa (in relazione alle sole circolari che prevedono una rendicontazione intermedia):
 - Par. 4.6 "*Modalità di Erogazione e Condizioni per l'erogazione*".
- Precisazione circa le tempistiche di rilascio delle garanzie ai fini dell'erogazione delle tranche successive alla prima:
 - Par. 4.6 "*Modalità di Erogazione e Condizioni per l'erogazione*".
- Semplificazione circa le informazioni da inserire all'interno delle fatture, ai fini del riconoscimento dell'ammissibilità delle spese sostenute durante il periodo di realizzazione della progettualità finanziata: necessità di indicare esclusivamente il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'intervento agevolativo.
 - 5.3 "*Rendicontazione delle Spese Ammissibili*"

Aggiornamento del 30 aprile 2026 (efficace dal 30 aprile 2026):

- Precisazione circa la destinazione delle risorse impiegate per realizzare incrementi di capitale sociale o finanziamenti soci delle società controllate, anche estere, dell'impresa. In particolare, tali risorse non dovranno essere utilizzate per finanziare attività connesse all'esportazione, in quanto direttamente collegate alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione**:**
 - *Par. 5.1 "Spese Ammissibili"*

Aggiornamento del 30 luglio 2026 (efficace dal 30 luglio 2026):

- Precisazione circa gli ATECO esclusi ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento UE n. 2831/2023 c.d. "*de minimis"*:
 - Definizioni: "*Esclusioni"*
- Precisazione circa la necessità che l'impresa cliente esportatrice dell'impresa richiedente l'intervento agevolativo sia una società di diritto italiano.

Aggiornamento del 29 ottobre 2026 (efficace dal 29 ottobre 2026):

- Precisazione circa la disapplicazione delle cause di esclusione e revoca dell'Intervento Agevolativo qualora l'Impresa richiedente dimostri che la propria società controllata residente in un Paese o territorio non cooperativo ai fini fiscali svolge un'attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali, in attuazione del DM MAECI/MEF/MIMIT del 28 agosto 2026:
 - Definizioni: "*Esclusioni", lett. (c); "Programma"*
 - Par. 6.2 "*Revoca dell'Intervento Agevolativo*", lett.re d) e m)